# REGOLAMENTO (CEE) N. 2710/89 DELLA COMMISSIONE

**del 7 settembre 1989**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili per le barre, profilati e tubi di rame dei codici NC ex 7407 e 7411 originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le barre, profilati e tubi di rame dei codici NC ex 7407 e 7411 originari del Messico, il massimale individuale è fissato a 3 000 000 di ECU; che, in data 1° agosto 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Messico ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dall'11 settembre 1989 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|---|
| 10.0920 | ex 7407 21 90 | Barre e profilati di rame: |
| | | – di leghe di rame: |
| | | – – a base di rame-zinco (ottone): |
| | | – – – profilati |
| | | – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) |
| | ex 7407 22 10 | – – cavo |
| | | – – a base di rame-nichel-zinco (argentone) |
| | ex 7407 22 90 | – – – cavo |
| | | – – – altri |
| | ex 7407 29 00 | – – cavo |
| | 7411 | Tubi di rame |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*